

Legge regionale 12 aprile 2012 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

Art. 3

(Ambiti applicativi)

- 1.** Le TAA e le AAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, centri diurni, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie didattiche e sociali, centri gestiti da cooperative sociali.
- 2.** Tutte le strutture di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 5.